

Edizione di mercoledì 12 Giugno 2019

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per le spese di trasporto pubblico

di Leonardo Pietrobon

IVA

Obbligazioni generiche soggette a Iva se rientrano in un rapporto di corrispettività

di Marco Peirolo

DICHIARAZIONI

Esclusione dagli Isa senza obblighi compilativi ma senza “premi”

di Sandro Cerato

IVA

Regime Iva dei servizi resi in farmacia

di Alessandro Bonuzzi

ACCERTAMENTO

Indagini bancarie e onere della prova alla luce della recente giurisprudenza

di Marco Bargagli

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per le spese di trasporto pubblico

di Leonardo Pietrobon

Una delle novità in materia di **detrazioni Irpef**, per il periodo d'imposta **2018**, è rappresentata dalle spese per **abbonamenti al trasporto pubblico**.

Tale detrazione non costituisce una novità assoluta nel panorama delle detrazioni Irpef, in quanto si sostanzia piuttosto in una **riproposizione** della detrazione introdotta temporaneamente per il **periodo d'imposta 2008**.

Per l'anno 2018, da un punto di vista normativo, a seguito di quanto previsto nella **L. 205/2017**, la detrazione in commento trova la sua collocazione, a **regime, nell'articolo 15, comma i-decies, Tuir.**

Sotto il **profilo sostanziale** la detrazione è riconosciuta, nel **limite massimo di spesa di € 250,00**, per l'acquisto di abbonamenti riguardanti il **trasporto pubblico locale**.

Il citato **limite di spesa**, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 13/E/2019](#), **deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente** per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico.

Il predetto importo di **250 euro** costituisce, inoltre, anche il **limite massimo di spesa ammesso** alla detrazione **per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico**; pertanto, anche se il costo **dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti**, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, **l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione**, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 euro.

Sulla base di tali indicazioni si propongono i seguenti **esempi**:

1. **genitore con il figlio fiscalmente a carico.** Le spese per il trasporto pubblico sostenute dal genitore in relazione al **suo abbonamento** ammontano ad **300,00 euro**, mentre quelle sostenute per il **figlio** ammontano a **200,00 euro**. La **spesa massima ammessa in detrazione** in tal caso è pari a **250,00 euro**;
2. padre, non titolare di alcun carico di famiglia, sostiene delle **spese di abbonamento pari a 300,00 euro**, mentre la madre sostiene le **spese per l'acquisto dell'abbonamento del figlio**, per un importo pari a **200 euro**. In tal caso, **il padre beneficia della detrazione, del 19%, sull'importo massimo di 250,00 euro**, mentre **la mamma beneficia della detrazione, del 19%, sull'importo di 200,00 euro**.

In merito alla **tipologia di abbonamento**, sulla base di quanto stabilito normativamente, sono ammessi in detrazione gli acquisti di abbonamenti ai servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**, senza specifici riferimenti alla tipologia di trasporto, ammettendo quindi l'utilizzo di trasporti su **gomma, rotaia o nave**.

Ciò che viene ulteriormente chiarito nella [circolare 13/E/2019](#), sotto il **profilo oggettivo**, è che **non possono beneficiare della detrazione le spese per l'acquisto**:

1. **di titoli di viaggio** che abbiano una **durata oraria**, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad **esempio** i biglietti a tempo che durano **72 ore**;
2. **delle cosiddette carte di trasporto integrate** che includono anche **servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto**, quali ad esempio, le **carte turistiche** che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

Per quanto riguarda l'**aspetto documentale**, l'Agenzia fa presente che la detrazione è subordinata alla disponibilità di **idonea documentazione** utile a dimostrare l'abbonamento al trasporto pubblico. Da tale documentazione devono emergere le **seguenti informazioni**:

1. **la denominazione o ragione sociale e ogni altro dato identificativo del soggetto che eroga il servizio di trasporto pubblico**;
2. **la descrizione della tipologia di trasporto**;
3. **l'ammontare della spesa**;
4. **il numero progressivo dell'abbonamento**;
5. **la data di emissione del titolo di viaggio**.

Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta **documentazione**, pur non contenendo **alcun riferimento esplicito al nominativo** dell'avente diritto, sia comunque a lui **riconducibile in modo univoco**, ad esempio perché contenente il **numero identificativo dell'abbonamento** allo stesso intestato.

Infine, si ricorda che **non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018** che nello stesso anno sono state **rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione **"Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – ex articolo 51 D.P.R. n. 917/1986"** (punti da 701 a 706 della Cu).



EC Euroconference
CONSULTING

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)

IVA

Obbligazioni generiche soggette a Iva se rientrano in un rapporto di corrispettività

di Marco Peirolo

Di interesse è la [sentenza n. 20233 del 31.07.2018](#), che interviene sulla portata della disposizione di chiusura contenuta nell'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), che qualifica come **prestazioni di servizi**, rilevanti ai fini Iva, *“le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (...) in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”*.

Il caso è quello di una società che ha **finanziato l'acquisto all'asta di un immobile** a fronte dell'**opzione, contrattualmente prevista, della sua successiva gestione**.

Il punto controverso è se all'operazione debba applicarsi l'**esenzione** da Iva prevista per i **finanziamenti**, ex [articolo 10, comma 1, n. 1, D.P.R. 633/1972](#), oppure l'**imponibilità** stabilita per le **obbligazioni cd. “negative”** (nella specie quella di permettere l'esercizio dell'opzione).

In passato, l'Amministrazione finanziaria aveva privilegiato l'**imponibilità** nell'ipotesi in cui una società di credito al consumo, previa convenzione con le imprese venditrici e con compenso a carico delle stesse, eroga ai rispettivi clienti **“finanziamenti a tasso zero”** finalizzati all'acquisto di beni/servizi presso tali imprese.

Il compenso corrisposto dal venditore alla società erogatrice del prestito a tasso zero **non riveste**, infatti, **natura di interesse**, dovendo ritenersi che lo stesso configuri un **provento erogato a fronte di una generica obbligazione di fare**.

La natura di **interesse del provento** è stata **esclusa**, in quanto il rapporto intercorrente tra le parti non ha né la struttura, né la funzione di un **contratto di mutuo** ([risoluzione 52/E/1996](#)).

La Cassazione giunge allo stesso risultato, ritenendo che la causa del finanziamento sia **“assorbita”** in una diversa obbligazione contrattuale, cioè quella di **permettere** alla società che ha erogato il prestito – peraltro completamente rimborsato – di decidere se assumere la **gestione dell'immobile**.

Secondo i giudici di legittimità, *“la prestazione di servizi – pure in prospettiva unionale – è un'operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico”*, tant'è che l'[articolo 25 Direttiva 2006/112/CE](#) qualifica come **prestazione di servizi** *“l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione”*.

Questa conclusione non è rimessa in gioco dalle indicazioni rese dalla **Corte di giustizia UE nelle cause C-215/94 del 29 febbraio 1996 (Mohr)** e **C-384/95 del 18 dicembre 1997 (Landboden-Agrardienste)**, secondo cui è **escluso dal campo di applicazione dell'Iva**, per carenza del presupposto oggettivo, l'impegno, rispettivamente, di **abbandonare in via definitiva la produzione lattiera** e di **ridurre la produzione di patate**, assunto dall'imprenditore a fronte della corresponsione di una indennità.

La Suprema Corte, a conferma dell'imponibilità applicabile nel caso di cui alla [sentenza n. 20233/2018](#), ha rilevato che l'interpretazione esplicitata nelle **cause Mohr e Landboden-Agrardienste** è stata fornita dalla **giurisprudenza unionale in via incidentale**, in riferimento, cioè, a fattispecie del tutto particolare, caratterizzate dalla circostanza che **l'indennità riconosciuta ai produttori agricoli aveva carattere essenzialmente risarcitorio della perdita**, in tutto o in parte, della propria **produzione agricola**.

Al di fuori, pertanto, di una tale casistica o ad essa assimilabile, restano valide le indicazioni offerte dalla medesima **giurisprudenza dell'Unione**, secondo cui – alla luce della definizione omnicomprensiva della base imponibile dell'Iva – **“una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, e configura pertanto un'operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l'utente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all'utente”** (sentenza 2 giugno 2016, causa **C-263/15, Lajvér Meliorációs Nonprofit e Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit**).

In quest'ottica, hanno concluso i **giudici di legittimità**, **“la prestazione di servizi (...) è un'operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico”**.

In definitiva, **non** vertendosi nella fattispecie in esame nell'ambito di **somme corrisposte ai fini risarcitori**, la società che ha finanziato l'acquisto all'asta di un immobile a fronte dell'opzione, contrattualmente prevista, della sua successiva gestione, **soddisfa il nesso sinallagmatico** richiesto per qualificare come imponibile l'obbligazione cd. **“negativa”** (qual è quella di permettere) prevista dall'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Insomma, il **compenso**, quale che sia il **“nomen iuris”** ad esso attribuito dalle parti, resta **escluso da Iva** se ha natura risarcitoria, mentre è **soggetto a Iva se ha natura sinallagmatica**.

Il **confine esatto** non è sempre di **facile individuazione**.

Basti pensare alla *querelle* relativa all'individuazione del **trattamento impositivo dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale** corrisposta dal proprietario dell'immobile al conduttore a seguito della risoluzione del contratto di locazione, qualificato dalla **prassi amministrativa** come **imponibile** e dalla **Cassazione** come **escluso da imposta**.



**EC Euroconference
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)

DICHIARAZIONI

Esclusione dagli Isa senza obblighi compilativi ma senza “premi”

di Sandro Cerato

In presenza di una **causa di esclusione** dall'applicazione dei nuovi **indicatori di affidabilità fiscale** (Isa) **non sussiste nemmeno alcun obbligo di compilazione dei modelli** ai soli fini informativi, ad eccezione delle **imprese cd. “multiattività”** per le quali rimane l'obbligo di presentare il modello riferito all'attività prevalente, pur in presenza della **causa di esclusione**.

Tuttavia, tenendo presente gli **effetti premiali** che sono collegati al raggiungimento di un **livello di affidabilità fiscale** almeno pari a 8, la **presenza di una causa di esclusione** **impedisce al contribuente di ottenere i predetti benefici**.

Ci si riferisce soprattutto ai **benefici** collegati alla possibilità di **compensare liberamente il credito Iva fino ad euro 50.000** (dell'anno 2019 e dei primi tre trimestri 2020), nonché i crediti per **imposte dirette fino ad euro 20.000**, senza dimenticare la possibilità di richiedere il **rimborso Iva “libero” fino ad euro 50.000** (anche in questo ultimo caso si tratta del credito Iva dell'anno 2019 e dei primi tre trimestri del 2020).

Con la pubblicazione del **software** per l'individuazione del **livello di affidabilità fiscale** l'operazione “Isa” si sta completando, anche se per l'elaborazione del risultato finale è necessario comprendere anche **l'impatto dei cd. dati “precalcolati”** indicati nel **provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10.05.2019**.

Nel frattempo è opportuno svolgere alcune considerazioni in merito ad **alcune cause di esclusione** di cui all'[articolo 9-bis, comma 6, D.L. 50/2017](#), nonché dei **D.M. 23.03.2018** e **28.12.2018**.

Come noto, a partire dal **periodo d'imposta 2018** gli **studi di settore** ed i **parametri** sono stati sostituiti dai nuovi **indicatori di affidabilità fiscale**, che, a differenza degli studi, **non costituiscono uno strumento di accertamento** dei ricavi/compensi del contribuente, bensì **individuano un livello di affidabilità fiscale** al quale possono corrispondere alcuni **benefici** (laddove il contribuente raggiunga un “voto” almeno pari a 8).

Il livello attribuito al singolo contribuente è il risultato di una **media di alcuni indicatori elementari di affidabilità** (che attribuiscono un risultato da 1 a 10), a cui si aggiungono alcuni **indicatori di anomalia** solamente in presenza di situazioni di incongruenza.

Come anticipato, a **differenza degli studi di settore**, con l'avvento degli Isa è previsto che, in presenza di cause di esclusione, **il contribuente non sia nemmeno obbligato alla compilazione**

del modello ai soli **fini informativi**, ad eccezione dei **contribuenti cd. "multiattività"**.

Ricadono in tale ambito coloro che svolgono **più attività contraddistinte da diversi codici Ateco** ricadenti in **differenti Isa**, la cui sommatoria dei **ricavi delle attività secondarie supera il 30% dei ricavi complessivi del contribuente**.

In tale ipotesi, il contribuente è tenuto a **presentare l'Isa riferito all'attività prevalente** (inserendo tutti i dati contabili dell'attività nel suo **complesso**) compilando il **prospetto multiattività** in cui inserire i **codici Ateco delle attività secondarie** con l'indicazione del **peso percentuale dei ricavi rispetto al totale**.

Il **software**, tuttavia, **non attribuisce al contribuente alcun livello di affidabilità fiscale**, con la conseguenza che **nemmeno in tale ipotesi il soggetto potrà fruire dei benefici fiscali previsti dal provvedimento direttoriale del 10.05.2019**.

Come già anticipato, oltre alla possibilità di **compensazione e rimborso dei crediti fiscali in misura maggiore rispetto alla soglia ordinaria di 5.000 euro**, i **benefici** riguardano anche gli **accertamenti analitico-induttivi**, che sono preclusi qualora il contribuente raggiunga un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5**.



EC Euroconference
CONSULTING
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)

IVA

Regime Iva dei servizi resi in farmacia

di Alessandro Bonuzzi

Il **regime Iva** delle prestazioni rese in **farmacia** cambia a seconda della **tipologia** di servizio, nonché delle modalità con le quali viene lo stesso è svolto. L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul tema con la [risoluzione 60/E/2017](#).

In generale, occorre tener conto che l'**esenzione** dall'imposta trova applicazione solo al verificarsi di un **triplice requisito** legato:

- alla **natura** della prestazione, che deve essere di diagnosi, cura e riabilitazione;
- a colui che la **riceve**, che deve essere una **persona**;
- a colui che la **rende**, che deve essere un soggetto abilitato all'esercizio di una **professione sanitaria**.

In tal senso, l'[articolo 10, comma 1, numero 18, D.P.R. 633/1972](#) prevede che **sono esenti da Iva** "le **prestazioni sanitarie** di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla **persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie** soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze".

Il **venir meno** di uno dei **requisiti** comporta il venir meno anche dell'**esenzione**.

Tipicamente i servizi resi in farmacia possono essere inquadrati in **4 fattispecie**:

1. prestazioni effettuate tramite la messa a disposizione un **operatore sanitario**;
2. **autoanalisi** di prima istanza;
3. prestazioni di supporto all'utilizzo di **dispositivi strumentali** per i servizi di secondo livello;
4. servizi di **prenotazione telematica** di **prestazioni specialistiche ambulatoriali**, con riscossione dei ticket e ritiro dei referti, in nome e per conto dell'Asl di competenza.

È bene chiarire che il regime di **esenzione** può trovare applicazione solo per le ipotesi di cui ai punti 1 e 3, allorché:

- la **prestazione sanitaria** sia richiesta dal medico o pediatra e **resa da un operatore socio-sanitario**;
- il servizio di **supporto all'utilizzo di dispositivi multimediali** sia prescritto dal medico o dal pediatra e **reso anche avvalendosi di un infermiere**.

Si noti che il concetto di operatore socio-sanitario in farmacia è limitato al **professionista sanitario non prescrittore**.

Ciò in ragione della nota **incompatibilità** della professione del farmacista con quella di **medico** stabilita dall'**articolo 102 del testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1943**, al fine di evitare l'insorgenza di una possibile **commistione di interessi** tra chi vende i farmaci – il **farmacista** – e chi appunto chi li prescrive – il **medico**.

Tale incompatibilità è da sempre interpretata in senso **ampio**:

- sia dal punto di vista **soggettivo**, sicché il farmacista non può svolgere nessun'altra professione sanitaria;
- sia dal punto di vista **oggettivo**, nel senso che all'intero della farmacia non è possibile svolgere nessun'altra professione sanitaria che dia diritto a prescrivere farmaci.

Quindi:

- il farmacista **non può svolgere qualsiasi altra professione sanitaria**, comprese quelle che non danno diritto a prescrivere farmaci. Ad esempio, il farmacista non può svolgere al contempo la professione di **infermiere**;
- all'**interno** della farmacia possono essere svolte da un **non farmacista** altre professioni sanitarie rispetto a quella del farmacista, sempreché **non diano diritto a prescrivere farmaci**. Ad esempio, sono professionisti sanitari non prescrittori **l'infermiere, il fisioterapista, lo psicologo, l'ottico optometrista**.

Le prestazioni di **autoanalisi** e di prenotazione **telematica** scontano invece l'Iva con l'**aliquota ordinaria**, siccome per entrambe **non sono integrati i requisiti necessari per l'esenzione**.

Ciò che **accumuna** tutte e 4 le tipologie di servizi è la **modalità di certificazione dei relativi corrispettivi**. A parere dell'Agenzia si applica l'[articolo 22, comma 1, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#), ai sensi del quale l'emissione della **fattura non è obbligatoria**, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, “*per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti*”.

Pertanto, le farmacie possono certificare le prestazioni in analisi mediante **scontrino fiscale** contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; ne deriva che i corrispettivi già dal **prossimo 1° luglio** potrebbero dover essere **trasmessi elettronicamente**.

Master di specializzazione
**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL
PASSAGGIO GENERAZIONALE**

Milano



ACCERTAMENTO

Indagini bancarie e onere della prova alla luce della recente giurisprudenza

di Marco Bargagli

In tema di **accertamenti bancari**, l'[articolo 32, comma 1, n. 2\) D.P.R. 600/1973](#) prevede che gli **uffici delle imposte** possono invitare i **contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per **mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche relativamente ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

In particolare, **nell'ambito di una verifica fiscale**, a fronte delle **preliminari risultanze** derivanti dall'esame dei conti correnti **bancari intestati** al contribuente **ispezionato**, lo stesso dovrà fornire all'Amministrazione finanziaria idonea prova per dimostrare che le somme a lui accreditate sono poi confluire nella propria **dichiarazione dei redditi**.

Infatti, la normativa sostanziale di riferimento **comporta il sorgere di una “presunzione legale relativa”**, in base alla quale:

- **i versamenti non giustificati** accreditati sui **conti correnti del contribuente** rettificano in aumento la base imponibile in quanto considerati come **maggiori elementi positivi di reddito**;
- **i prelevamenti effettuati** non risultanti dalle scritture contabili, se non **viene indicato il beneficiario** delle somme, si considerano **maggiori ricavi o compensi** con simmetrica **rettifica del reddito**.

Tuttavia, con esclusivo riferimento ai **prelevamenti non giustificati**, giova ricordare che la disposizione in rassegna riguarda **i soli soggetti titolari di reddito di impresa**, in quanto, per effetto delle disposizioni introdotte dal **D.L. 193/2016**, con effetto dal **3 dicembre 2016** non è più prevista la **presunzione legale relativa** ai prelevamenti non giustificati a carico **dei professionisti**.

Sotto il **profilo operativo**, sono stati diramati importanti chiarimenti proprio sul tema delle **indagini finanziarie** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume II – parte IV – capitolo 5 **“Le indagini finanziarie nel corso dell'attività ispettiva: disciplina generale e regole procedurali”**, pag. 215 e ss.).

Il **citato documento di prassi** ha precisato che si fa ricorso alle indagini finanziarie ogni

qualvolta venga ritenuta utile, opportuna o proficua la **ricostruzione compiuta della posizione fiscale del soggetto**.

L'uso di **tal strumento operativo**, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**, sarà valutato in tutti i casi in cui si manifestino una particolare **insidiosità o una significativa pericolosità fiscale**, connesse a **fenomeni evasivi caratterizzati**, ad esempio, da:

- fattispecie di **grave inattendibilità, distruzione o occultamento della contabilità**;
- presenza di casi di **frode fiscale o altre fattispecie penali tributarie**, soprattutto se configuranti nel loro complesso **condotte ripetute nel tempo e per importi significativi**;
- situazioni di **evidente e significativa sproporzione** tra le **manifestazioni di capacità contributiva e redditi dichiarati**.

La citata **circolare 1/2018** illustra anche la rilevanza del **meccanismo presuntivo** previsto in *subiecta materia*: la disciplina delle indagini finanziarie prevede infatti uno **specifico valore probatorio** legalmente attribuito alle **notizie e ai documenti ottenuti dall'Amministrazione finanziaria**, sulla base della particolare procedura in esame.

Nello specifico, la **caratteristica tipica del valore probatorio sopra citato** è quella di configurare **un'inversione dell'onere della prova**, la quale si **sposta dagli organi di controllo al contribuente**: qualora, durante la fase di controllo, il soggetto verificato **non riesca a dimostrare di avere tenuto conto dei dati risultanti nella documentazione finanziaria**, i dati stessi possono essere **automaticamente trasfusi nell'atto impositivo, senza operare alcun ulteriore approfondimento**.

Circa **l'onere della prova** in tema di accertamenti bancari, si è recentemente espressa la suprema **Corte di cassazione, sezione 6^a civile**, con l'[ordinanza n. 11810/2019](#) pubblicata in data **06.05.2019**, nella quale sono stati anche illustrati gli **adempimenti procedurali** previsti a carico dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente ispezionato.

L'Agenzia delle Entrate ha **proposto ricorso per cassazione** avverso la sentenza emessa della **CTR Toscana**, a fronte di un **avviso di accertamento** con il quale veniva contestato soggetto economico di aver conseguito **redditi di capitale non dichiarati** risultanti dalle movimentazioni bancarie.

Il giudice del gravame, **accogliendo la tesi del contribuente**, ha rilevato che l'accertamento era fondato su **"semplici congetture, per quanto sensate, prive di riscontri oggettivi e, pertanto, della valenza di presunzioni gravi, precise e concordanti"**, con conseguente **mancato assolvimento dell'onere della prova della pretesa tributaria**, gravante sull'Agenzia delle entrate, a prescindere dalla prova contraria fornita dal contribuente.

Di contro, gli ermellini hanno condiviso l'impostazione giuridica fornita da parte dell'ufficio finanziario, affermando un **importante principio di diritto: la presunzione ex articolo 32 D.P.R. 600/1973 ha natura legale** e, in quanto tale, **non necessita dei requisiti di gravità, precisione e**

concordanza richiesti dall'[articolo 2729 cod. civ.](#) previsti, invece, per le **presunzioni semplici** (cfr. **Corte di cassazione, sentenza n. 9078/2016 e n. 6237/2015**).

Inoltre, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario sia fondato sulle verifiche dei conti correnti bancari, **l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto**, secondo l'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi **un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente**.

Nel caso di specie l'Agenzia delle entrate, fornendo la prova che sul conto corrente intestato alla persona fisica **erano confluite ingenti somme per accreditamenti bancari dall'estero**, con causale dell'operazione **"investimenti in beni e diritti immobiliari"** ha dimostrato, in via presuntiva, **la disponibilità in capo alla contribuente di maggiori redditi tassabili**, per cui spetta a quest'ultima, **sulla base di una prova** non generica ma **analitica per ogni versamento bancario**, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria **non sono riferibili ad operazioni imponibili e pertanto privi di rilevanza fiscale**.



**Euroconference
CONSULTING**
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)